



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA,
MARCUCCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI e VITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2010

Modifica all’articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro ordinamento l'articolo 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 aprile 2006, n. 239, che modifica il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, ha disposto che la gratuità o la riduzione dei biglietti di ingresso ai monumenti, musei, gallerie statali è consentita per i minori o giovani di cittadinanza comunitaria e che ai cittadini non facenti parte dell'Unione europea si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito (di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *e*), del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali n. 507 del 1997, come modificato dal suddetto decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 239 del 2006).

Detta previsione normativa, riservando agevolazioni tariffarie unicamente ai cittadini italiani o alle persone residenti nel territorio degli enti locali che gestiscono i beni culturali di cui trattasi ed escludendo da tali agevolazioni minori e giovani extracomunitari residenti in Italia e nei Paesi dell'Unione europea è palesemente restrittiva e discriminatoria ed espone il nostro paese ad un probabile contenzioso in sede comunitaria in quanto viene meno agli obblighi che incombono ai sensi degli articoli 18 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, la normativa attualmente in vigore si dimostra sempre più ingiusta ed inadeguata

soprattutto in considerazione del forte incremento che si registra nel nostro Paese sia nelle nascite che nella frequentazione delle scuole italiane da parte di bambini extracomunitari.

È necessario che un paese civile adotti politiche tariffarie atte a favorire anziché impedire l'accesso di pubblico giovanile più vasto e vario ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali senza discriminazioni fondate sulle nazionalità e sulla residenza, con particolare attenzione ai giovani interessati per motivi di studio e lavoro.

Infatti, il patrimonio culturale dovrebbe essere considerato come un bene universale e l'accesso alla cultura e ai beni culturali un diritto di tutti i cittadini appartenenti a tutte le nazionalità.

Si ritiene, dunque, necessario intervenire per rimuovere dal nostro ordinamento tale norma discriminatoria e riportare l'Italia a livelli di civiltà riconoscendo ai cittadini minori e ai giovani extracomunitari gli stessi diritti e le stesse agevolazioni tariffarie per l'accesso ai musei ed alle gallerie statali già previste per quelli residenti in Italia e nell'Unione europea.

Il presente disegno di legge interviene in tale senso attraverso l'introduzione del comma 1-*bis* all'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. È in ogni caso gratuito l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, nonché ai minori stranieri in possesso di permesso di soggiorno ovvero iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati».

